



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA

ANNO 2009

DISEGNO DI LEGGE 28 maggio 2009, n. 46

Istituzione della consulta trentina delle associazioni di famiglie e di genitori

D'iniziativa dei consiglieri

**Mattia Civico, Margherita Cogo, Sara Ferrari,
Giovanni Kessler, Michele Nardelli e Luca Zeni**
(Partito democratico del Trentino)

Presentato il **28 maggio 2009**

Assegnato alla **Quarta Commissione** permanente

DISEGNO DI LEGGE 28 maggio 2009, n. 46

Istituzione della consulta trentina delle associazioni di famiglie e di genitori

INDICE

Art. 1 - *Promozione dell'associazionismo familiare*

Art. 2 - *Banche del tempo*

Art. 3 - *Consulta trentina delle associazioni di famiglie e di genitori*

Art. 4 - *Compiti della consulta trentina delle associazioni di famiglie e genitori*

Art. 5 - *Disposizione finanziaria*

Art. 1

Promozione dell'associazionismo familiare

1. La Provincia, in attuazione del principio di sussidiarietà, valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie e tra genitori, promuove le associazioni e le formazioni di privato sociale che:

- a) organizzano e attivano esperienze di associazionismo sociale, per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di banche del tempo;
- b) promuovono iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie e dei genitori, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

2. S'intende per mutuo aiuto l'erogazione e lo scambio tra i soci di prestazioni di servizi e di sussidi a sostegno della famiglia.

3. E' istituito il registro provinciale delle associazioni di famiglie e di genitori. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità con cui le associazioni e le formazioni di privato sociale indicate nel comma 1 possono chiedere l'iscrizione al registro.

4. Le associazioni e le formazioni di privato sociale iscritte al registro delle associazioni di famiglie e di genitori possono stipulare convenzioni con la Provincia o con gli altri enti pubblici per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi o strutture nell'ambito dei servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.

5. La Provincia concede contributi alle associazioni e alle formazioni di privato sociale indicate nel comma 1, sulla base di criteri stabiliti con regolamento.

Art. 2

Banche del tempo

1. Per banche del tempo, ai fini di questa legge, s'intendono delle forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili a offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia e assistenza vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di lucro.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale censisce le associazioni che gestiscono le banche del tempo costitutesi sul territorio provinciale e le iscrive in un apposito registro, a domanda e sulla base di modalità predeterminate dalla Giunta.

Art. 3

Consulta trentina delle associazioni di famiglie e di genitori

1. È istituita la consulta trentina delle associazioni di famiglie e di genitori. La consulta ha durata corrispondente alla legislatura provinciale, è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

- a) un rappresentante per ogni associazione iscritta nel registro delle associazioni di famiglie e di genitori che ne faccia richiesta;
- b) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- c) il Presidente della Provincia o un suo delegato.

2. La consulta elegge nel proprio seno il presidente e approva un regolamento per l'organizzazione e la disciplina dei suoi lavori. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.

3. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente della struttura provinciale competente.

Art. 4

Compiti della consulta trentina delle associazioni di famiglie e di genitori

1. La consulta trentina delle associazioni di famiglie e di genitori spetta:

- a) favorire lo svolgimento coordinato delle attività attinenti alle finalità di questa legge;
- b) esprimere pareri e formulare proposte sugli atti di programmazione provinciale e degli enti locali che riguardano la politica a sostegno della famiglia e dei genitori;
- c) promuovere iniziative e manifestazioni di particolare interesse attinenti le finalità di questa legge;
- d) svolgere attività di monitoraggio sull'adeguatezza e sull'efficacia delle politiche familiari e genitoriali realizzate dalla Provincia e dagli enti locali;
- e) promuovere un centro di elaborazione e conservazione dei dati riguardanti la famiglia e gli interventi realizzati in provincia a favore della famiglia e dei genitori;
- f) promuovere progetti di formazione professionale degli operatori impegnati nelle attività di sostegno alla famiglia e ai genitori;
- g) promuovere l'apertura di uno sportello famiglia;
- h) promuovere la predisposizione di un portale della famiglia, per mettere a disposizione le informazioni sulle forme di sostegno alla famiglia, sia pubbliche che di privato sociale;
- i) collaborare nelle attività relative ai marchi famiglia, monitorandone l'applicazione e promuovendone la diffusione.

Art. 5

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con legge successiva.